

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale 8 febbraio 2013, n. 21/2013

L.R. 27/12/2012 n. 16. Rideterminazione delle risorse finanziarie per il personale dei Gruppi consiliari relative all'anno 2013 (MP)

(omissis)

Richiamata la legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), così come modificata dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1998, n. 33 (Nuovo assetto organizzativo dei Gruppi consiliari e modifiche alla normativa sul personale dei Gruppi), dall'articolo 1 della L.R. 13 ottobre 1999, n. 26 e dall'art. 4 della L.R. 29/8/00 n. 50, la quale stabiliva che le risorse finanziarie necessarie all'utilizzo del personale che opera presso i Gruppi consiliari sono definite dall'Ufficio di Presidenza nella misura di due unità di categoria D (con riferimento all'ex VIII qualifica funzionale) per ogni Gruppo costituito ai sensi del regolamento interno, incrementate di una unità di categoria D (con riferimento all'ex VII qualifica funzionale) per ogni Gruppo costituito ai sensi del regolamento interno, tenuto conto dei C.C.N.L. e dei protocolli d'intesa eventualmente stipulati in merito all'applicazione degli stessi. Per quanto attiene l'applicazione del nuovo ordinamento professionale, le relative posizioni organizzative, corrispondenti a direzione di unità organizzative complesse, erano attribuite ai Gruppi in relazione al personale di categoria D. L'importo era determinato annualmente, al 1° gennaio di ogni anno, sulla base del costo effettivo del personale, riferito al trattamento economico fondamentale, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente, delle somme erogate con caratteri di continuità e fissità e del costo delle posizioni organizzative, determinato come sopra, nonché del trattamento economico accessorio e di fine rapporto. L'importo risultante era incrementato di una percentuale corrispondente all'aumento della spesa globale per il personale regionale, ivi compreso quello non contrattualizzato, intercorso tra il gennaio dell'anno precedente e il gennaio dell'anno in corso. Per ogni componente del Gruppo misto, erano definite, con le modalità sopraindicate, risorse finanziarie per la stipulazione di contratti relativi al personale corrispondenti ad una unità di categoria D (con riferimento all'ex VII qualifica funzionale);

Visto inoltre che, per l'applicazione di quanto sopra, l'art. 2 della l.r. 33/98 prevedeva che il personale interessato, su proposta del Presidente del Gruppo consiliare, stipuli con il Presidente del Consiglio regionale contratti di diritto privato a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che la successiva legge regionale 27 dicembre 2012, n. 16 (Norme di riorganizzazione della Regione Piemonte ai fini della trasparenza e della riduzione di costi), in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere g) e h) dal d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, ha profondamente innovato le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie per il personale dei gruppi e il loro ammontare complessivo e a disposizione di ogni gruppo;

Visto in particolare l'art. 3 c. 3 della l.r. 20/81, così come sostituito dall'art. 16 c. 4 della l.r. 16/2012, che ha stabilito che il personale a supporto delle segreterie dei gruppi consiliari stipula con il Presidente del gruppo consiliare o, in caso di gruppo misto con il consigliere di riferimento appartenente al gruppo stesso, contratti di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa o a tempo determinato full time o part time, secondo le modalità e le procedure definite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza. Ha altresì stabilito che il rapporto può essere risolto in qualsiasi momento, su iniziativa del presidente del gruppo consiliare di riferimento o del consigliere

di riferimento in caso di gruppo misto e, comunque, cessa in caso di scioglimento del gruppo consiliare stesso;

Visto che il successivo art. 19 della l.r. 16/2012 ha rideterminato l'ammontare massimo delle risorse per la stipula dei contratti di diritto privato a favore dei gruppi consiliari in essere stabilendo, per la IX legislatura, che:

✓ le spese relative al personale dei gruppi consiliari, non possono eccedere l'importo complessivo dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012, e non possono subire alcun incremento. Sono, pertanto, fatti salvi i contratti in essere a tale data;

✓ le risorse annue necessarie all'utilizzo del personale di ciascun gruppo consiliare sono pertanto rideterminate nell'importo corrispondente al costo annuo dei contratti che ciascun gruppo ha in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012;

✓ in caso di variazione della composizione del gruppo consiliare e ai fini della rideterminazione delle risorse, il valore del punto precedente è rapportato al numero dei consiglieri del gruppo prima della variazione e conseguentemente riattribuito;

Considerato che l'eventuale risoluzione di contratti può generare nei gruppi consiliari risorse disponibili e che il loro riutilizzo nell'anno di riferimento non comporta maggiori costi per l'amministrazione;

Considerato che l'art. 15 e il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 16/2012 entreranno in vigore nella X legislatura;

Visto che, ai sensi dell'art. 21 della l.r. 16/2012, sono abrogati l'articolo 2, i commi 4 e 5 dell'articolo 3 e gli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 della l.r. 20/1981 e il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 2000, n. 50;

Ritenuto necessario modificare gli schemi dei contratti di diritto privato a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa (*allegati A, B, C* al presente provvedimento) che dovranno essere sottoscritti dai Presidenti dei Gruppi consiliari e gestiti dagli uffici competenti in materia di personale del Consiglio regionale;

Ritenuto altresì necessario rideterminare l'importo annuo delle risorse, comprensive di oneri a carico dell'amministrazione, a disposizione di ogni gruppo consiliare nell'importo corrispondente al costo annuo dei contratti accessi alla data del 7 dicembre 2012 (data di conversione del d.l. 174/2012 nella l. 213/2012) e di ripartirlo sugli attuali Gruppi secondo le modalità stabilite dall'art. 19 della l.r. n. 16/2012 così come risultante dall'*allegato D* al presente provvedimento;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti la definizione di ulteriori modalità e procedure di gestione dei contratti di diritto privato;

Ritenuto di confermare il principio che, per correttezza di gestione, le competenze corrisposte periodicamente al personale in forza dei contratti non possano superare il valore dell'importo dei contratti maturato dal Gruppo a tale data;

Vista la l.r. 11/11/98 n. 33, così come modificata dalla l.r. 13/10/89 n. 26, dalla l.r. n. 50 del 29/8/00 e, da ultimo dalla l.r. 16/2012;

Vista la l.r. 20/81 e s.m.i.;

Vista la l.r. n. 7/2001;

Vista la l.r. n. 23/2008;

Vista la D.C.R. n. 140-50005 del 27/12/2011;

Vista la D.C.R. n. 176-28070 del 10/7/2012;

Vista la D.U.P. n. 3 del 16/1/2012;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con provvedimento deliberativo n. 3 del 16/01/2012;

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

delibera

1. di approvare gli schemi dei contratti di diritto privato a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa (*allegati A, B, C* al presente provvedimento);
2. di rideterminare l'importo annuo delle risorse, comprensive di oneri a carico dell'amministrazione, a disposizione di ogni gruppo consiliare così come risultante dall'*allegato D* al presente provvedimento;
3. di stabilire, per correttezza di gestione, che le competenze corrisposte periodicamente al personale dei Gruppi non possano superare il valore dell'importo dei contratti maturato da ogni Gruppo a tale data;
4. di prendere atto che l'eventuale quota che dovesse rendersi disponibile per la cessazione di contratti possa essere utilizzata da ogni Gruppo entro il 31 dicembre di ciascun anno;
5. di dare mandato alla Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi del Consiglio regionale la gestione di tali risorse.

Gruppo Consiliare regionale _____

Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte
e, p.c. ,
Al Responsabile della Direzione consiliare
“Amministrazione, personale e sistemi informativi”

Loro sedi

Oggetto: Richiesta stipulazione contratto a tempo determinato a rapporto part-time ai sensi delle LL.r.r. nn. 33/1998 e s.m.i., l.r. n. 26/1999, l.r. n. 50/2000, nonché della L.r. n. 16/2012; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, Presidente del Gruppo consiliare _____, comunica la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato a part - time, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra _____.

Il rapporto contrattuale avrà la seguente articolazione dell'orario di lavoro:

orizzontale verticale n° [] ore su n° [] giorni settimanali

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento nei seguenti quattro casi:

- scioglimento del Gruppo Consiliare;
- scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale;
- su richiesta del Presidente del Gruppo;
- a seguito di variazione della composizione del gruppo che si rifletta in diminuzione del limite finanziario stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 33/1998.

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 2 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (da utilizzare per gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il Presidente

Contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ai sensi delle L.r. n. 33/1998 e s.m.i., l.r. n. 26/1999, L.r. n. 50/2000, nonché della L.r. n.

16/2012:

SCHEDA DI SINTESI

per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- Normativa di riferimento:** L.r. n. 33/1998 e s.m.i.; L.r. n. 26/1999; L.r. n. 50/2000; L.r. n. 16/2012.
- Tipologia contrattuale:** contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato a rapporto part- time.

Contraente:

- Nominativo: _____
- nato/a _____ (prov. _____),
- il ____/____/____,
- cod. fisc. _____,

- Il rapporto di lavoro ha la seguente articolazione oraria:

[] orizzontale [] verticale [] ore [] giorni

- Il rapporto di lavoro ha come oggetto **attività** relative:

- Il contratto è stipulato per il **periodo** dal ____/____/____ al ____/____/____.

- Il **compenso** lordo annuo, articolato su 13 mensilità posticipate, come previsto per il personale regionale è fissato in euro _____ (in lettere/ _____) al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali) previste dalla normativa vigente.

(Dati tratti dal contratto)

Gruppo consiliare

Cognome e nome

L.R. n. 33/1998 e s.m.i.

L.R. 11 OTTOBRE 1999 N. 26

L.R. 29 AGOSTO 2000 N. 50

L.R. n. 16/2012

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO
A RAPPORTO PART - TIME**

Versione aggiornata al 7 gennaio 2013

Premesso:

viste le L.r. n. 33/98 e s.m.i e la la L.r n. 16/2012;

che, con deliberazione n. del , l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha modificato lo schema di contratto ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. R. 11 novembre 1998, n.33;

vista la comunicazione di stipulazione di contratto presentata alla Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi del Consiglio regionale del Piemonte;

vista la dichiarazione del/della Sig.re/Sig.ra dalla quale emerge che la stessa non ha alcun rapporto subordinato presso altre pubbliche Amministrazioni;

(oppure) vista l'aspettativa concessa dall'Amministrazione per l'espletamento del predetto incarico.

Tutto ciò premesso:

Tra il Gruppo consiliare regionale (C.F.) del Consiglio regionale del Piemonte,

rappresentato dal Presidente pro tempore nato a (PR.....) il domiciliato ai fini dal presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale, via Alfieri 15 – Torino - (C.F.: 97603810017),

e il/la Sig./Sig.ra (c.f.....) nato/a a il Residente a Via/corso PROV.(.....) c.a.p.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Gruppo consiliare regionale del Piemonte assume a tempo determinato a rapporto part-time ai sensi della l.r. 33/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.r. n. 16/2012, alle proprie dipendenze con contratto di lavoro subordinato di diritto privato il/la Sig./Sig.raper lo svolgimento delle seguenti attività:

.....
.....
.....
per esigenze del Gruppo consiliare stesso.

Il presente contratto decorre dal ed ha termine

Il rapporto di lavoro, in deroga all'art. 2119 del Codice civile può essere risolto, da ciascuna delle parti senza diritto di preavviso, in qualsiasi momento.

In ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale in caso di scioglimento del gruppo consiliare. Il rapporto di lavoro può risolversi, inoltre automaticamente, senza diritto di preavviso, nel caso in cui la variazione della composizione del gruppo si riflette in diminuzione del limite finanziario stabilito dall'art. 2 della l.r. 11/11/98 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

L'articolazione dell'orario è la seguente

orizzontale verticale n° ore..... su giorni

Tale articolazione è una delle tipologie previste per i dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 3

Il/La Sig./Sig.ra per tutta la durata del contratto, opererà alle dipendenze del Gruppo Consiliare per lo svolgimento delle attività del Gruppo consiliare stesso.

La sede di lavoro è a Torino.

Il/La Sig./Sig.ra si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto al principio di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

E' tenuto altresì, nel rispetto delle norme di cui alla L.r. 7/05, L. 241/90 e s.m.i., nonché alla L. 196/03 e s.m.i., alla riservatezza e non può dare informazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 4

Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'art. 53 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i., la l.r. 10/89 e le norme vigenti in materia di incompatibilità nei confronti di dipendenti a rapporto di lavoro a tempo parziale,

E' preclusa, in ogni caso, la possibilità di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

Art. 5

Il trattamento economico e onnicomprensivo ed è determinato in euro (in lettere)annui lordi oltre gli oneri a carico dell'Amministrazione: tale trattamento è corrisposto in 13 mensilità posticipate.

Vengono garantite le coperture assicurative vigenti a norma di legge, nonché la polizza infortuni derivanti da rischi professionali.

E' escluso ogni trattamento economico accessorio o fringe-benefit non espressamente previsto dal presente contratto.

Art. 6

Il/La dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici e per il trattamento di fine rapporto, all'Istituto di Previdenza previsto per i dipendenti regionali nel rispetto delle vigenti norme in materia. In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile.

I dipendenti iscritti all'Albo dei Giornalisti (registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti) che svolgono attività lavorative di natura giornalistica sono iscritti ai fini pensionistici all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani.

Art. 7

Il dipendente ha diritto ad usufruire di un numero di giorni di ferie in relazione alla tipologia di rapporto a tempo parziale orizzontale o verticale determinati secondo quanto disposto per i dipendenti della Regione Piemonte.

Nel caso di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Qualora, per esigenza di servizio, non fosse possibile la completa fruizione delle ferie, compete, al termine del rapporto di lavoro, un compenso commisurato al trattamento economico spettante per ogni giorno non fruito.

Art. 8

In caso di assenze per malattia, infortunio, e malattie dovute a causa di servizio, trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.

In ogni caso, il periodo di conservazione dell'incarico che con il presente contratto si affida non può superare la data di scadenza del contratto stesso.

Trova applicazione la normativa.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice civile, e per quanto non altrimenti disciplinati alle norme e disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 10

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale.

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 641/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella 10).

Art. 11

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal contraente per la stipulazione del presente contratto è soggetta alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto in Torino

Per il Gruppo consiliare regionale

Il Presidente del Gruppo consiliare regionale

Il/La contraente:

Sig./Sig.ra

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile le clausole espressamente previste di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5.

Il/La contraente:

Sig./Sig.ra

Gruppo Consiliare regionale _____

Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

e, p.c. ,

Al Responsabile della Direzione consiliare

“Amministrazione, personale e sistemi informativi”

Loro sedi

Oggetto: Richiesta stipulazione contratto a tempo determinato ai sensi della L.r. n. 33/1998 e s.m.i., nonché della L.r. n. 16/2012; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, Presidente del Gruppo consiliare _____, comunica la stipulazione di un contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra _____.

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento nei seguenti quattro casi:

- scioglimento del Gruppo Consiliare;
- scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale;
- su richiesta del Presidente del Gruppo;
- a seguito di variazione della composizione del gruppo che si rifletta in diminuzione del limite finanziario stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 33/1998.

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 2 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (da utilizzare per gli eventuali obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il Presidente

**Contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo determinato ai sensi
della L.r. n. 33/1998 e s.m.i., nonché della L.r. n. 16/2012:**

SCHEDA DI SINTESI

**per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni.**

- Normativa di riferimento:** L.r. n. 33/1998 e s.m.i.; L.r. n. 16/2012.
- Tipologia contrattuale:** contratto di diritto privato di lavoro subordinato a tempo determinato.

Contraente:

- Nominativo: _____
- nato/a _____ (prov. _____),
- il ____/____/____,
- cod. fisc. _____,

- Il rapporto di lavoro ha come oggetto le seguenti **attività**:

- Il contratto è stipulato per il **periodo** dal ____/____/____ al ____/____/____.
- Il **compenso** lordo annuo, articolato su 13 mensilità posticipate, come previsto per il personale regionale è fissato in euro _____ (in lettere/_____) al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali) previste dalla normativa vigente.

(Dati tratti dal contratto)

Gruppo consiliare

Cognome e nome

L.R. n. 33/1998 e s.m.i.

L.R. n. 16/2012

**CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO
A TEMPO DETERMINATO**

Versione aggiornata al 7 gennaio 2013

Premesso:

viste le L.r. n. 33/98 e s.m.i e la la L.r n. 16/2012;

che, con deliberazione n. del , l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha approvato lo schema di contratto ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. R. 11 novembre 1998, n.33;

vista la comunicazione di stipulazione di contratto presentata alla Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi del Consiglio regionale del Piemonte;

vista la dichiarazione del/della Sig.re/Sig.radalla quale emerge che la stessa non ha alcun rapporto subordinato presso altre pubbliche Amministrazioni;

vista l'aspettativa concessa dall'Amministrazioneper l'espletamento del predetto incarico.

Tutto ciò premesso:

Tra il Gruppo consiliare regionale (C.F.) del Consiglio regionale del Piemonte,

rappresentato dal Presidente pro tempore nato a.....(PR.....) il domiciliato ai fini dal presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale, via Alfieri 15 -Torino - (C.F.: 97603810017),

e il/la Sig./Sig.ra
(c.f),
nato/a, il
residente a Via/corso
(PR.....) c.a.p.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Gruppo consiliare regionale del Piemonte assume a tempo determinato, ai sensi della L.r. 33/1998 e s.m.i. e della L.r. n. 16/2012., alle proprie dipendenze, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato il/la Sig./Sig.raper lo svolgimento delle seguenti attività:

.....
.....
.....

per esigenze del Gruppo consiliare stesso.

Il presente contratto decorre dal ed ha termine il

Il rapporto di lavoro, in deroga all'art. 2119 del Codice civile può essere risolto, da ciascuna delle parti senza diritto di preavviso, in qualsiasi momento.

In ogni caso cessa alla scadenza della legislatura regionale o in caso di scioglimento del gruppo consiliare. Il rapporto di lavoro può risolversi inoltre automaticamente, senza diritto di preavviso, nel caso in cui la variazione della composizione del gruppo si riflette in diminuzione del limite finanziario stabilito dalla L.r. n. 16/2012.

Art. 2

Il/La Sig./Sig.ra per tutta la durata del contratto, opererà alle dipendenze del Gruppo consiliareper lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo consiliare stesso.

La sede di lavoro è a Torino.

Il/La Sig./Sig.ra si impegna a svolgere le attività di cui all'art. 1 oltre a ogni altra funzione a queste connessa o assimilabile per capacità professionale, conoscenze preliminari ed esperienza e, in via complementare e non prevalente, operazioni a diverso contenuto professionale che integrano e completano le funzioni assegnate.

Nell'esercizio delle proprie funzioni è tenuto/a al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

E' tenuto/a altresì, nel rispetto delle norme di cui alla L.r. 7/05, L. 241/90 e s.m.i., nonché alla L. 196/03 e s.m.i., alla riservatezza e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danno a terzi.

Art. 3

Il dipendente si impegna a svolgere le attività e le funzioni di cui ai precedenti articoli a tempo pieno e con impegno esclusivo.

Trovano applicazione, per tutta la durata dell'incarico, l'art. 53 del D. Lgs. 165 del 30/3/2001 e s. m. e i. e la l.r. 10/89.

E' preclusa in ogni caso la possibilità di un concomitante impegno in attività che contrastino con il corretto adempimento delle proprie responsabilità e il pieno svolgimento dei propri compiti.

Art. 4

Il trattamento economico è onnicomprensivo ed è determinato in euro
(in lettere) annui lordi oltre gli oneri a carico della amministrazione. Tale trattamento economico è corrisposto in tredici mensilità posticipate.

Vengono garantite le coperture assicurative vigenti a norma di legge nonché la polizza infortuni derivanti da rischi professionali.

E' escluso ogni trattamento economico accessorio o fringe-benefit non espressamente previsto.

Art. 5

Il dipendente viene iscritto, ai fini pensionistici, all'Istituto di previdenza previsto per i dipendenti regionali nel rispetto della vigente normativa.

In materia di trattamento di fine rapporto trova applicazione quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile.

I dipendenti iscritti all'Albo dei Giornalisti (registro praticanti, elenco professionisti ed elenco pubblicisti) che svolgono attività lavorative di natura giornalistica sono iscritti ai fini pensionistici all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti italiani.

Art. 6

Il dipendente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze della struttura di assegnazione ed all'espletamento delle attività e funzioni affidate. In ogni caso il dipendente è tenuto a

prestare servizio almeno per 36 ore settimanali articolate, di norma, su 5 giorni. E' comunque garantito il riposo settimanale.

Art. 7

Il dipendente ha diritto di usufruire annualmente di 32 giorni di ferie (comprensivi delle quattro festività soppresse).

A prescindere dall'articolazione dell'orario settimanale di servizio, il computo dei giorni di ferie è riferito sempre a cinque giorni settimanali.

Nel caso di assunzione o cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.

Art. 8

In caso di assenza per malattia, infortunio e malattie dovute a causa di servizio trovano applicazione le norme vigenti in materia.

In ogni caso il periodo di conservazione dell'incarico che con il presente contratto si affida non può superare la data di scadenza del contratto stesso.

Trova applicazione la normativa in materia di congedi parentali.

Art. 9

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rimanda alle norme del Codice Civile e, per quanto non altrimenti disciplinato, alle norme e disposizioni che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti della Regione Piemonte.

Art. 10

Il presente contratto non può in nessun caso essere trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione regionale.

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 641/72 Tabella art. 25) e da registrazione (DPR 131/86 Tabella 10).

Art. 11

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal contraente per la stipulazione del presente contratto è soggetta alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.

Letto approvato e sottoscritto in Torino.....

Per il Gruppo consiliare regionale

Il Presidente del Gruppo consiliare regionale

Il/La contraente:

Sig.re/Sig.ra

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile le clausole espressamente previste di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5.

La/Il contraente:

Sig.re/Sig.ra

Gruppo Consiliare regionale _____

Al Presidente del Consiglio Regionale del Piemonte

e, p.c. ,

Al Responsabile della Direzione consiliare

“Amministrazione, personale e sistemi informativi”

Loro sedi

Oggetto: Richiesta stipulazione contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.r. n. 33/1998 e s.m.i., nonché della L.r. n. 16/2012; scheda di sintesi.

Il sottoscritto _____, Presidente del Gruppo consiliare _____, comunica la stipulazione di un contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della normativa in oggetto, con il/la sig/sig.ra _____.

Il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento nei seguenti quattro casi:

- scioglimento del Gruppo Consiliare;
- scadenza ordinaria o anticipata della legislatura regionale;
- su richiesta del Presidente del Gruppo;
- a seguito di variazione della composizione del gruppo che si rifletta in diminuzione del limite finanziario stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 33/1998.

Richiedo che al suddetto collaboratore non sia rilasciato sia rilasciato

il tesserino di riconoscimento personale per l'accesso nelle zone adiacenti a quelle di svolgimento delle riunioni istituzionali del Consiglio e dei suoi organi (in caso di risposta affermativa il collaboratore verrà contattato dall'ufficio SMARTY per la foto e altri adempimenti).

Si allegano:

- scheda di sintesi;
- 2 copie (firmate) del contratto;
- curriculum vitae (da utilizzare per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni ex art.18 d.l.83/2012 convertito nella L.134/2012).

Il Presidente

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi della L.r. n. 33/1998 e s.m.i., nonché della L.r. n. 16/2012:

SCHEDA DI SINTESI

per gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

- Normativa di riferimento:** L.r. n. 33/1998 e s.m.i.; L.r. n. 16/2012.
- Tipologia contrattuale:** contratto di diritto privato di collaborazione coordinata e continuativa.

Contraente:

- Nominativo: _____
- nato/a _____ (prov. _____),
- il ____/____/____,
- cod. fisc. _____,

- La collaborazione ha come oggetto le seguenti **attività**:

- Il contratto è stipulato per il **periodo** dal ____/____/____ al ____/____/____.
- Il **compenso** complessivo da corrispondere, con cadenza periodica, su presentazione di parcelle e/o notule vistate dal Presidente del Gruppo consiliare è fissato in euro _____ (in lettere/_____) al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali) previste dalla normativa vigente.

(Dati tratti dal contratto)

Gruppo consiliare

Cognome e nome

L.R. n. 33/1998 e s.m.i.

L.R. n. 16/2012

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
COORDINATA E CONTINUATIVA**

Versione aggiornata al 7 gennaio 2013

Premesso:

viste le L.r. n. 33/98 e s.m.i e la la L.r n. 16/2012;

che, con deliberazione n. del , l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale ha modificato lo schema di contratto ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L. R. 11 novembre 1998, n.33;

vista la comunicazione di stipulazione di contratto presentata alla Direzione Amministrazione, Personale e Sistemi Informativi del Consiglio regionale del Piemonte;

vista la dichiarazione del/della Sig./Sig.ra
dalla quale emerge che lo/la stesso/a non ha alcun rapporto subordinato presso altre pubbliche amministrazioni;
(oppure) vista l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione
al/alla Sig.re/Sig.ra
all'espletamento del presente incarico;

(oppure) vista l'aspettativa concessa dall'Amministrazioneper l'espletamento del predetto incarico.

Tutto ciò premesso:

Tra il Gruppo consiliare regionale (C.F.) del Consiglio regionale del Piemonte,

rappresentato dal Presidente pro tempore nato a.....(PR.....) il domiciliato ai fini dal presente contratto presso la sede del Consiglio Regionale, via Alfieri 15 – Torino- (C.F.: 97603810017),

e il/la Sig./Sig.ra

(c.f),
nato/a, il
residente a (PR.....) via/corso
..... c.a.p.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Il Gruppo consiliare regionale del Piemonte..... affida, ai sensi della L. r. n. 33/98 e s.m.i. e della L.r n. 16/2012, al/alla Sig./Sig.ra

....., l'incarico di collaborazione, in forma autonoma ed in modo continuativo e coordinato, secondo i principi di cui all'art. 2222 e seguenti del Codice civile, per lo svolgimento delle attività istituzionali del Gruppo Consiliare stesso.

In particolare la collaborazione è riferita alle seguenti attività:

.....
.....
.....

senza vincoli di subordinazione, di orario, di modalità di esecuzione e di luogo.

Art. 2.

Per l'espletamento dell'incarico di cui sopra, e per ogni conseguente assunzione di responsabilità, il Consiglio Regionale si impegna a corrispondere un compenso complessivo di euro (in lettere), al lordo delle ritenute di legge.

Il compenso viene liquidato a presentazione di formali parcelle o notule periodiche, previa attestazione da parte del Presidente del Gruppo Consiliare di riferimento, della regolare effettuazione dell'attività richiesta e della relativa autorizzazione alla liquidazione.

Art. 3

Il contratto è stipulato per il periodo dal al.....

Il contratto può essere risolto da entrambe le parti in qualsiasi momento, e si risolve comunque nei seguenti modi:

- 1) scadenza ordinaria ed anticipata della legislatura;
- 2) scioglimento del Gruppo Consiliare;
- 3) variazione della composizione del Gruppo che si rifletta in diminuzione del budget finanziario di cui alla L.r. n. 16/2012 e alla L.r. n. 33/98 e s.m.i..

Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto il compenso pattuito viene rideterminato e liquidato - previa autorizzazione del Presidente del Gruppo di riferimento - in relazione all'attività effettivamente svolta e comunque non potrà essere

superiore a quello calcolato temporalmente in riduzione con riferimento al minor periodo di prestazione dell'attività rispetto ai termini di cui al presente articolo.

Art. 4

La/Il Sig.ra/Sig....., nell'espletamento dell'incarico è tenuta/o al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

E' tenuta/o altresì, nel rispetto delle norme di cui alla L.r. 7/05, L. 241/90 e s.m.i., nonché alla L. 196/03 e s.m.i., alla riservatezza, e non può dare informazioni o comunicazioni relative a provvedimenti, atti, fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto/a a conoscenza a causa del suo ufficio, quando da ciò possa derivare un danno per la Regione ovvero un ingiusto vantaggio o danni a terzi.

Art. 5

La/Il Sig.ra/Sigsi impegna a comunicare preventivamente al Presidente del Gruppo consiliare e alla direzione 'Amministrazione, Personale e sistemi Informativi del Consiglio Regionale eventuali nuovi rapporti di pubblico impiego che intervengano nel periodo temporale per cui il presente contratto è stipulato.

Qualora l'Amministrazione presso la quale il nuovo rapporto di lavoro si instaura non autorizzi il proseguimento della presente collaborazione, il presente contratto è risolto.

Art. 6

Per l'espletamento dell'incarico di cui al presente contratto il/la Sig./Sig.ra può avvalersi di uffici, strumenti, materiale documentale, nonché del supporto di personale, del Gruppo Consiliare di riferimento.

Art. 7

La tenuta e la conservazione della documentazione presentata dal contraente per la stipulazione del presente contratto è soggetta alle previsioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e di cui all' art.18 d.l.83/2012 convertito nella L.134/2012

Letto approvato e sottoscritto in Torino

Per il Gruppo consiliare regionale

Il Presidente del Gruppo consiliare regionale

Il/La contraente:

Sig./Sig.ra

Dichiaro di approvare gli articoli del presente contratto ed in particolare, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile le clausole espressamente previste di cui agli artt. 1, 3, 4 e 5.

Il/La contraente:

Sig./Sig.ra

ANNO 2013		
Gruppo	Consiglieri	IMPORTO CONTRATTI AL 07/12/2012 - oneri compesi
Popolo della Libertà	17	884.549,49
Lega Nord Bossi	11	683.741,73
Partito Democratico	13	1.031.440,28
Italia dei Valori Lista Di Pietro	2	213.235,69
Movimento 5 stelle	1	193.829,36
Insieme per Bresso	1	123.975,49
Moderati	1	100.836,12
Per la Federazione - sinistra europea	1	152.940,33
Sinistra Ecologia Libertà con Vendola	1	176.250,32
Uniti per Bresso	-	-
Verdi-Verdi-ambientalista per Cota	1	193.507,58
Pensionati con Cota	1	183.766,05
Unione di Centro	2	214.369,53
Gruppo Misto Formagnana	1	38.562,13
Progett'Azione	4	362.967,64
Gruppo Misto Biolè	1	47.283,06
Gruppo Misto Boniperti	1	52.834,29
Gruppo Misto Cursio	1	104.010,35
Totale		4.758.099,43